

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLE FORZE ARMATE

41.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI SABATO 29 MAGGIO 1943-XXI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANARESI

INDICE

	Pag.	Pag.	
Disegno di legge (Rinvio):			
Avanzamento dei sottufficiali del Regio esercito reduci da prigionia di guerra. (2421)	674		
PRESIDENTE.			
Disegni di legge (Discussione e approvazione):			
Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 febbraio 1943-XXI, n. 108, recante modificazioni alle norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali delle categorie in congedo della Regia aeronautica. (2403)	668		
FERRETTI DI CASTELFERRETTO PIERO, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE.			
Abrogazione dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, numero 1873, riguardante il riordinamento dei Corpi consultivi della Regia marina. (<i>Approvato con modificazioni</i>). (2415)	668		
CHIOZZI MILLELIRE, <i>Relatore</i> - RICCARDI, <i>Sottosegretario di Stato</i> .			
Varianti all'articolo 37-bis della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina. (2416)	669		
RICCI GIORGIO, <i>Relatore</i> .			
Rescissione di pieno diritto delle rafferme dei sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito. (2417)	669		
GAVINA, <i>Relatore</i> .			
		Pag.	
		Pagamento del trattamento di quiescenza agli ufficiali del Regio esercito collocati nella riserva. (2418)	670
		PRESIDENTE, <i>Relatore</i> .	
		Modifiche della composizione dei Consigli e delle Commissioni mobili di leva. (<i>Approvato con modificazioni</i>). (2419).	670
		CECI, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE, CARUSI MARIO, SORICE, <i>Sottosegretario di Stato</i> , PELLEGRINI GIAMPIETRO, <i>Sottosegretario di Stato</i> , HEMMELER.	
		Modifica dell'articolo 2 della legge 12 maggio 1942-XX, n. 611, concernente l'immissione di sottufficiali dell'ex esercito austro-ungarico, nati nelle provincie redente o ad esse pertinenti, nei ruoli della forza in congedo dei sottufficiali del Regio esercito italiano. (2420)	674
		PRETI, <i>Relatore</i> .	
		Attuazione entro l'anno 1943 degli organici degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi previsti per l'anno 1944 dalla legge 3 dicembre 1942-XXI, n. 1417. (<i>Approvato con modificazioni</i>). (2422)	674
		PRESIDENTE, <i>Relatore</i> .	
		Istituzione del grado di aiutante di battaglia nella Regia marina. (<i>Approvato con modificazioni</i>). (2423).	674
		REATTO, <i>Relatore</i> - CHIOZZI MILLELIRE, PRESIDENTE, PELLEGRINI GIAMPIETRO, <i>Sottosegretario di Stato</i> , RICCARDI, <i>Sottosegretario di Stato</i> , MANNI.	

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	Pag.
Modifica alla tabella A allegata al Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 2220, per quanto riguarda gli organici degli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi e del Corpo sanitario aeronautico. (2426)	676
VITALINI SACCONI, <i>Relatore</i> —CARUSI MARIO, PRESIDENTE, ZAPELLONI, FERRETTI DI CASTELFERRETTO PIERO.	
Modificazione alle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 23 giugno 1938-XVI, n. 1288, e nella legge 2 dicembre 1940-XIX, n. 1963, relative ai ruoli d'onore della Regia aeronautica. (2427).	677
FERRETTI DI CASTELFERRETTO PIERO, <i>Relatore</i> .	
Proroga delle disposizioni riguardanti la concessione dell'indennità di prolungato imbarco agli ufficiali e sottufficiali della Regia marina. (2428).	678
PULLÈ, <i>Relatore</i> .	

La riunione comincia alle 11.30.

(*Intervengono i Sottosegretari di Stato per la guerra, Sorice; per la marina, Riccardi e per le finanze Pellegrini Giampietro*).

PRESIDENTE comunica che sono assenti per mobilitazione i Consiglieri nazionali: Fannelli e Ginnasi.

Sono in congedo i Consiglieri nazionali: Anitori, Carraroli, Dalla Bona, Gorini, Griffey, Guzzoni e Sargiacomo.

Constata che la Commissione è in numero legale.

VITALINI SACCONI, *Segretario*, legge il verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 febbraio 1943-XXI, n. 108, recante modificazioni alle norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali delle categorie in congedo della Regia aeronautica. (2403)

FERRETTI DI CASTELFERRETTO PIERO, *Relatore*, nota che il decreto-legge di cui si chiede la conversione in legge trova una certa analogia con altra legge già in vigore da tempo per la Regia marina. Si è conferita infatti la facoltà al Ministro dell'aeronautica, fino al 30 giugno 1943-XXI, di nominare ufficiali in alcune categorie del congedo, col grado non superiore a quello di

maggiore, cittadini italiani che, per studi, attività professionali, e specializzazione scientifica, abbiano acquistato competenze tali da riuscire particolarmente utili ai servizi della Regia aeronautica, specialmente nei corpi di Commissariato, del Genio aeronautico e sanitario. Il provvedimento ha suscitato un certo desiderio di ampliamento in alcune categorie che ne sono rimaste escluse; ma dopo avere esaminato a fondo, insieme con gli organi competenti, le dette esclusioni, deve dire che la disposizione legislativa in tanto è accettabile, in quanto le categorie dalle quali possono essere tratti i cittadini italiani ai quali potrà conferirsi il grado di maggiore, di capitano o di tenente, sono molte poche. Sarebbe stato invece inaccettabile un allargamento di tali categorie, anche per non creare disparità troppo sensibili coi criteri di assunzione relativi al ruolo dei naviganti, che è il ruolo dei combattenti. Non vi è perciò ragione di includere nel provvedimento altre categorie che non avrebbero titoli tali da giustificare la loro nomina diretta a capitano o a maggiore; e neppure v'è ragione che debbano essere promossi senz'altro tenenti colonnelli coloro che sono stati nominati maggiori da un anno. Sarà invece opportuno non solo approvare il disegno di legge senza alcuna modificazione, ma raccomandare nel contempo al Ministero dell'aeronautica di valersi della facoltà concessagli nel modo più restrittivo possibile.

PRESIDENTE si fa interprete del pensiero della Commissione associandosi alla raccomandazione del Relatore, che senza dubbio il Sottosegretario di Stato per l'aeronautica vorrà accogliere, nel senso che l'applicazione di questo provvedimento legislativo sia fatta con criteri equamente restrittivi, soprattutto per quanto riflette la valutazione dei titoli la quale è affidata, in modo piuttosto generico, ai poteri discrezionali dell'Amministrazione.

Pone a partito l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Abrogazione dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1873, riguardante il riordinamento dei Corpi consultivi della Regia marina. (2415)

PRESIDENTE comunica che il Relatore, con un emendamento all'articolo unico del disegno di legge, propone l'abrogazione, anziché

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

del solo articolo 8 del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, anche dell'articolo 7.

CHIOZZI MILLELIRE, *Relatore*, informa che il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1873, riguardante il riordinamento dei Corpi consultivi della Regia marina, stabiliva all'articolo 8 che il Comitato degli ammiragli avrebbe cessato di funzionare all'atto della mobilitazione e per tutta la durata della guerra.

L'esperienza acquisita durante il presente conflitto ha rivelato che il Ministro della marina, anche in tempo di guerra, sente il bisogno dell'ausilio del suo supremo organo consultivo per particolari questioni. Perciò il disegno di legge in esame provvede all'abrogazione del detto articolo.

Si è determinato a chiedere l'abolizione anche dell'articolo 7, il quale dice che il Presidente ed i membri ordinari sono nominati su proposta del Ministro della marina, in quanto l'articolo 3 dello stesso decreto-legge elenca quali sono gli ammiragli che costituiscono il Comitato, i quali, perciò, ne fanno parte d'ufficio, non per scelta. Quindi questo articolo 7 riusciva già superfluo sin da quando è stato emanato il decreto-legge.

Propone pertanto che l'articolo unico del disegno di legge sia così concepito: « Gli articoli 7 e 8 del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1873, riguardanti il riordinamento dei Corpi consultivi della Regia marina, convertito nella legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2426 e successive modificazioni, sono abrogati ».

RICCARDI, *Sottosegretario di Stato per la marina*, accetta l'emendamento, facendo notare che l'abrogazione dell'articolo 7 si rende opportuna anche per un altro motivo: trattandosi di cariche di diritto, diventa superflua la investitura con decreto Reale, ciò che dispone appunto l'articolo 7.

L'eliminazione dell'articolo 7 rende possibile la soluzione di casi di incompatibilità come ad esempio quello della nomina a membro ordinario del Capo di Stato Maggiore quando questi rivesta anche la carica di Sottosegretario di Stato e sia per giunta il più anziano nel grado senza poter assumere la presidenza perchè fuori del ruolo per la sua qualità di Sottosegretario di Stato.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del testo emendato.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Varianti all'articolo 37-bis della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1078, sull'ordinamento della Regia marina. (2416)

RICCI GIORGIO, *Relatore*, nota che il disegno di legge apporta all'articolo 37-bis della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, due ordini di modifiche. Il primo è inteso a precisare, al fine di raggiungere una uniformità di criteri nella valutazione dei titoli dei concorrenti quali siano gli esami che debbono avere sostenuto gli studenti universitari per la partecipazione ai concorsi per titoli per la nomina al grado di sottotenente delle armi navali.

Il secondo ordine di modifiche è inteso a precisare che la nomina ad ufficiale degli studenti universitari delle Facoltà di ingegneria civile può essere rinviata fino a quando essi non abbiano ottenuto il passaggio al secondo anno del triennio di studio di applicazione dalla sezione industriale (sottosezione meccanica, elettrotecnica e chimica), e, se già effettuata, può essere revocata nel caso che non ottengano il passaggio stesso.

Riconosce l'opportunità del provvedimento e ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Rescissione di pieno diritto delle rafferme dei sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito. (2417)

CAVINA, *Relatore*, osserva che l'articolo 153 del Testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329, non è più in armonia con le disposizioni contenute nei nuovi Codici penali militari di pace e di guerra.

Infatti, mentre prima, secondo l'abrogato Codice per l'esercito, qualsiasi condanna alla reclusione e al carcere militare importava *de jure* la rimozione dal grado e, quindi, anche la rescissione delle rafferme, ora invece la rimozione stessa si verifica nei confronti degli ufficiali e sottufficiali soltanto quando la reclusione militare sia inflitta per la durata

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

superiore a tre anni e, nei riguardi degli altri militari, per una durata superiore ad un anno. Per questa e per altre ragioni inerenti a reati comuni, si rende necessario modificare le disposizioni contenute nel Testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, nonché quelle del Regio decreto-legge del 27 gennaio 1936-XIV, n. 303, riguardante le rafferme dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali, nel senso di stabilire che le rafferme in corso sono rescisse di pieno diritto quando la condanna importa la degradazione o la rimozione o la perdita del grado.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Pagamento del trattamento di quiescenza agli ufficiali del Regio esercito collocati nella riserva. (2418)

PRESIDENTE riferisce in luogo del Relatore Dalla Bona, in congedo.

Nota che si tratta di un provvedimento diretto a permettere agli ufficiali i quali si trovano nella posizione di riserva e che debbono passare da tale posizione a quella di pensione definitiva, di continuare a godere degli assegni che percepiscono nella posizione di riserva sino a che non sia messa in pagamento la pensione definitiva. Ciò si dispone affinché non avvenga che, dato il tempo che occorre per la raccolta dei documenti necessari all'applicazione della pensione definitiva, questi ufficiali, non percependo più il trattamento di riserva, rimangano per un periodo di tempo più o meno lungo senza percepire alcuna somma.

La finanza d'altro canto è tutelata, perchè essendo il trattamento di pensione definitiva superiore al trattamento di riserva, potrà sempre recuperare quanto eventualmente sia stato pagato in eccesso.

Pone a partito l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Modifiche della composizione dei Consigli e delle Commissioni mobili di leva. (2419)

CECI, *Relatore*, fa notare che le modifiche, che il disegno di legge apporta al Testo unico delle disposizioni sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 329, sono precipuamente intese alla rinunzia all'intervento nei Consigli di leva e nelle Commissioni mobili di leva del magistrato che sino ad ora ne faceva parte in qualità di presidente. Ciò risponde, soprattutto, a ragioni di omogeneità e di coordinamento. Si tratta, presso i detti consessi, di esaminare situazioni di carattere prettamente militare, e perciò si è voluto che gli elementi che devono concorrere alla loro soluzione abbiano ad appartenere più strettamente all'ambiente militare.

Con questo, si avrà anche il vantaggio di una maggiore rapidità nelle operazioni di leva, dato il ristretto numero di magistrati di cui si può disporre attualmente e che, d'altra parte, non è opportuno vengano distratti dalle loro alte funzioni. Gli stessi magistrati desiderano essere sollevati da questi compiti che non sono loro propri.

Il provvedimento quindi risponde specialmente a criteri di praticità aderenti alle circostanze attuali e perciò se ne può consigliare l'approvazione.

Prima di pronunziarsi sull'emendamento proposto dal camerata Carusi, sarà bene udire da lui le ragioni che lo hanno determinato a presentarlo.

PRESIDENTE sottolinea l'opportunità della esclusione del magistrato dai Consigli e dalle Commissioni mobili di leva. Con l'applicazione dei nuovi codici e dato lo stato di guerra, i magistrati, e soprattutto i magistrati di grado inferiore che oggi hanno visto elevata la loro competenza, hanno il loro tempo tutto assorbito dalle proprie funzioni. Il distrarli dai loro compiti naturali, sia pure per breve tempo — e qui non si tratta di breve tempo, perchè le operazioni di leva durano parecchio — sarebbe, come ognuno vede, di gravissimo danno per l'Amministrazione della giustizia.

Comunica che il camerata Mario Carusi ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, comma 2° lettera b) e comma 10°, lettera b) ove è detto: « di un ufficiale del Regio esercito in servizio permanente effettivo, di grado non inferiore a capitano, delegato dal Ministero della guerra, membro »; alle parole: « servizio permanente

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

effettivo » sostituire le altre « richiamo d'autorità dalla riserva ».

CARUSI MARIO nota che il disegno di legge in esame tenderebbe, secondo la relazione ministeriale, a trasformare in enti prettamente militari i Consigli e le Commissioni mobili di leva, sia per conseguire un ordinamento più semplice, più agile, più sollecito, sia per apportare una notevole economia alla pubblica finanza. In sostanza, però, il disegno di legge mira soltanto ad escludere dai Consigli e dalle Commissioni mobili di leva il magistrato; ma con questo, esso tende a sovvertire profondamente i criteri che hanno portato alla istituzione dei Consigli e delle Commissioni mobili di leva. Questi enti non hanno soltanto una funzione tecnica, che è quella dell'accertamento della capacità fisica dei cittadini italiani a servire il Paese nel campo militare, ma anche una funzione strettamente giuridica, perchè debbono fissare i limiti entro i quali il cittadino italiano deve prestare servizio per il Paese nel campo militare.

Appunto per questa ragione è stato dato carattere collegiale a questi enti e per questo motivo è stato immesso negli stessi un magistrato, che è garanzia della tutela dei diritti, sia dello Stato, sia dei cittadini, in questa materia; tutela che i cittadini non possono trovare nella presenza del podestà o del segretario comunale, perchè questi non hanno voto, ma hanno soltanto una funzione di collaborazione, principalmente ai fini dell'identificazione delle reclute, e poi per quelle che possono essere le situazioni di carattere giuridico, come lo stato civile, l'affiliazione, la cittadinanza delle reclute, ecc.

Ora, per poter sovvertire questi criteri, devono esservi effettivamente delle ragioni importanti ed urgenti, che dal disegno di legge non emergono, mentre non vi si riscontrano nemmeno le ragioni esposte nella relazione, che sono quelle di un funzionamento più semplice, più agile e più sollecito, e neppure quelle di un'economia per la pubblica finanza.

Un ente si rende più semplice, più sollecito e più agile, quando se ne riduce al minimo la composizione collegiale, quando lo si sfronda dalle formalità, se ne abbreviano i termini, ecc. Ma il disegno di legge non vuole questo: vuole soltanto l'esclusione del magistrato. Quindi la ragione perchè si possa sperare nel conseguimento di un funzionamento più agile, più semplice e più sollecito, viene a mancare, e manca anche l'economia per la pubblica finanza; non solo, ma c'è un aggravamento di spesa.

La spesa che si verrebbe ad economizzare è rappresentata da quello che si può chiamare il gettone di presenza per le giornate di riunione del Consiglio o della Commissione mobile di leva e che è costituita da queste cifre: 30 lire per il magistrato nel capoluogo delle provincie ove esiste il Consiglio di leva; 15 lire nei mandamenti dove si trasferisce normalmente la Commissione mobile. Non si può certo pensare che questa economia si debba definire notevole; ma non è nemmeno una economia, perchè mentre si esclude dai Collegi e dai Consigli il magistrato, vi si immette, con qualifica di segretario (funzione che prima era affidata al commissario di leva), un ufficiale subalterno o un sottufficiale. Quindi si risparmiano quelle tali modeste indennità per i magistrati, ma si sostituiscono con le competenze di questi ufficiali o sottufficiali i quali, oltre allo stipendio, percepiranno tutte le indennità di missione loro spettanti. Per i magistrati, invece, non vi possono essere normalmente indennità di missione, perchè il magistrato funziona nella sede sua naturale, sia nel capoluogo di provincia, sia in quello di mandamento. Quindi, da questo punto di vista, in luogo d'un'economia è accertato un aggravio.

E allora, delle ragioni che hanno potuto indurre il Ministero della guerra a presentare il disegno di legge, non rimane che quella certa difficoltà di avere disponibili magistrati, date le attuali contingenze. Ma per rimediare ad un siffatto inconveniente non dovrebbe essere difficile far rilevare al Ministero della giustizia che le necessità di carattere militare hanno la preminenza su tutte le altre necessità ed ottenere quindi dal Ministero stesso una disposizione che dia la possibilità di rimediare a questo stato di cose.

Il Sottosegretario di Stato per la guerra potrà dire se ciò è possibile.

Per quanto si riferisce all'emendamento proposto, esso tende a far sì che le disposizioni del Ministero della guerra si uniformino alle direttive di carattere generale adottate nel nostro Paese che ha accettato il concetto della mobilitazione generale, ricorrendo anche all'opera dei giovanetti, delle donne e degli anziani. In questa atmosfera determinata da necessità belliche, non si concepisce come ancora ufficiali della riserva possano restare inutilizzati, quando, messo ciascuno al proprio posto, possono essere veramente utili al Paese.

In secondo luogo, l'emendamento tende a sopprimere quella mortificazione che si produce negli ufficiali in servizio effettivo permanente dal fatto di veder delusa la loro spe-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ranza, accarezzata durante una lunga carriera di addestramento, di esser chiamati ad estrinsecare le proprie virtù di valore e di capacità professionale nel momento in cui la Nazione è chiamata in guerra. La dizione « in servizio permanente effettivo » fu inserita nel testo di legge del 1938. Nel Testo unico precedente la dizione era « un ufficiale superiore o capitano del Regio esercito ». Si spiega come nel 1938 possa essere stata cambiata la dizione, perchè eravamo nella fase di riassorbimento di tutto l'ingorgo verificatosi nella carriera militare, che ha obbligato il Ministero a ricorrere all'istituzione del ruolo comando e del ruolo mobilitazione: bisognava immettere in questi enti gli ufficiali del ruolo mobilitazione. La ragione ora è caduta.

In terzo luogo, l'emendamento, mirando a non distogliere gli ufficiali effettivi dai loro compiti fondamentali, tende ad evitare che possa sorgere un attrito, che mai è esistito nel nostro esercito, fra il ruolo effettivo e il ruolo di complemento.

In quarto luogo, mira a ridare alle necessità di impiego bellico gli elementi migliori, che sono indispensabili nei settori di maggiore importanza. Basta ricordare che l'attuale Battaglione, per armamento ed impiego, è pari, in piccolo, alla vecchia Divisione e che i Battaglioni in zona di operazioni sono in gran parte comandati da capitani o maggiori di complemento, ardenti di entusiasmo ma non adeguatamente addestrati, per comprendere quanto sia necessario ed urgente dare a questi 400 ufficiali in servizio permanente effettivo, ora mortificati in un servizio territoriale, un impiego più aderente alla condotta della guerra ed al tempo stesso più consono alle loro legittime aspirazioni.

CECI, *Relatore*, è d'avviso che la esclusione del magistrato miri specialmente a rendere più rapida la procedura. Il magistrato non è più facilmente disponibile, dopo che le sue funzioni sono state notevolmente accresciute in dipendenza dell'attuazione del nuovo rito civile; quindi la difficoltà di avere il magistrato permanentemente disponibile per tutta la durata delle operazioni di leva ostacolerebbe la rapidità delle operazioni stesse. D'altra parte, è utile all'Amministrazione della giustizia che i magistrati non siano distolti dalle loro normali funzioni ed a queste non sono strettamente inerenti quelle che dovrebbero assolvere presso i Consigli o Commissioni di leva.

Per quanto riguarda l'emendamento, pensa che alla lettera *b*) si sia voluto fare menzione soltanto dell'ufficiale in servizio perma-

nente effettivo, in quanto il posto di commissario di leva di cui alla lettera *a*) è già dato ad un ufficiale che non è più del servizio permanente. Per altro, se in tempo di guerra è facile richiamare d'autorità ufficiali della riserva, non altrettanto facile potrà essere la cosa in tempo di pace, per ragioni finanziarie.

Ad ogni modo, per le considerazioni svolte dal camerata Carusi e alle quali sembra che la Commissione stessa faccia adesione, è d'avviso che l'emendamento possa, di massima, essere accolto, salvo a dargli una formulazione più generica, per modo che, a suo criterio e a seconda delle circostanze, il Ministero della guerra possa destinare al posto in questione ufficiali in servizio permanente, se vi saranno a disposizione, o altrimenti, quelli della riserva o di complemento.

SORICE, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, rileva che quanto ha detto il Relatore, camerata Ceci, è già conclusivo, avendo prevenuto ciò che egli stesso sarebbe stato per dire. Assicura il camerata Carusi che il disegno di legge non sovverte alcun principio di diritto, perchè, per esservi un sovvertimento — come egli afferma, — bisognerebbe arrivare ad ammettere che il magistrato, nel Consiglio o nella Commissione di leva, abbia dei poteri larghissimi, che, viceversa, non ha. Chi ha pratica in materia sa che non si tratta di altro che di una applicazione pratica di una casistica ampiamente specificata.

Il giurista, in questi consessi, è, in realtà, il commissario di leva, che è di ruolo; è un ufficiale che una volta era effettivo, e che è passato nel ruolo dei commissari di leva in seguito a concorso e accettando di venire trasferito, poichè vi trovava la sua convenienza, dal gruppo *A* al gruppo *B*. Il commissario di leva è l'ufficiale più aggiornato su tutti i casi che si possono presentare nei riguardi della sorte dei cittadini chiamati alle armi. Quindi, con la esclusione del magistrato dalla composizione dei Consigli e delle Commissioni mobili di leva, non si sovverte nulla.

L'altro concetto del camerata Carusi, circa la possibilità di avere disponibile il magistrato non è esatto. Per altro provvedimento, approvato dall'ultima sessione del Consiglio dei Ministri, riguardante il pagamento *via brevi* delle indennità per danni, ferite o mutilazioni, ai cittadini colpiti da offese belliche, d'accordo con la Presidenza del Consiglio, con la Corte dei conti e col Ministero delle finanze, si è creato una specie di piccolo tribunale sul posto includendovi il magistrato. Date queste nuove incombenze del magistra-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

to, esso è stato tolto, anche per questa ragione di intercambio, dai Consigli e dalle Commissioni di leva.

E neppure è esatto che si spenda molto di più, poichè non è detto che l'ufficiale subalterno o il sottufficiale che assume le funzioni di segretario verrà a percepire un'indennità maggiore di quella del magistrato.

Circa l'impiego degli ufficiali, è ovvio che risultino impegnati in maggior proporzione quelli di complemento in confronto degli effettivi, poichè il numero dei primi è assai superiore a quello dei secondi; nè, d'altro canto, si potrebbe permeare l'esercito di ufficiali effettivi.

Quanto all'emendamento, è da notare che il disegno di legge è destinato a valere tanto per il tempo di guerra che per il tempo di pace. Ora che si è in periodo di guerra, si possono fare i richiami dalla riserva, e molti ufficiali, richiamati da questo ruolo, sono oggi comandati presso i Consigli e le Commissioni di leva; ma dopo guerra, il Ministero delle finanze non autorizzerà, come non autorizzava in passato, nessun richiamo del genere. Di recente, è stato adottato un provvedimento per la sistemazione dei riassunti e vi è anche, tuttora, un residuo di ufficiali del ruolo mobilitazione che non ha beneficiato della concessione del passaggio nel ruolo comando: si vedrà di trovare per gli uni e gli altri una sistemazione possibile nei Consigli e Commissioni di leva. Ma non si può fin da ora prevedere quello che si avrà da fare dopo la guerra, quando il numero degli ufficiali effettivi sarà quello che dovrà essere. Pertanto la dizione « chiamato di autorità dalla riserva » non può essere accettata. La proposta del camerata Carusi potrebbe invece essere accolta soltanto entro certi limiti: cioè con la soppressione delle parole « in servizio permanente effettivo », in modo che si dica semplicemente: « di un ufficiale del Regio esercito di grado, ecc. ».

PELLEGRINI GIAMPIETRO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, si associa a quanto ha detto il camerata Sottosegretario di Stato per la guerra, per quel che riguarda la questione di carattere generale. Neanch'egli potrebbe accettare integralmente l'emendamento proposto dal camerata Carusi; la legge 9 maggio 1940-XVIII stabilisce che alle esigenze dei servizi sia fatto fronte con ufficiali del servizio permanente effettivo. Per non urtare quindi contro una legge di carattere generale e per mitigare, a questo scopo, anche la proposta del camerata Ecc. Sorice, propone un emendamento in questi termini: « Durante

l'attuale stato di guerra e comunque non oltre sei mesi dalla cessazione di essa, l'ufficiale di cui alla lettera b) dell'articolo 1, sub articoli 24 e 31 della presente legge, potrà essere tratto dalla categoria degli ufficiali in congedo ».

SORICE, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, si associa all'emendamento proposto dal Sottosegretario di Stato per le finanze.

PRESIDENTE nota che l'emendamento proposto dal Governo e che accoglie in parte l'emendamento Carusi, costituendo una disposizione transitoria, andrà posto in fine, come articolo 3.

PELLEGRINI GIAMPIETRO, *Sottosegretario per le finanze*, è d'accordo.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli 1 e 2 nel testo ministeriale.

(Sono approvati).

Pone a partito l'articolo 3 proposto dal Governo e così formulato:

« Durante l'attuale stato di guerra e comunque non oltre i sei mesi dalla cessazione di essa, l'ufficiale di cui alla lettera b) dell'articolo 1, sub articoli 24 e 31 della presente legge, potrà essere tratto dalla categoria degli ufficiali in congedo ».

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

HEMMELENER chiede, riferendosi all'accenno fatto dal Sottosegretario di Stato per la guerra circa il risarcimento dei danni materiali per coloro che sono stati colpiti da offese nemiche, se vi sia anche allo studio la concessione, per chi è stato ferito, di un risarcimento onorifico quale potrebbe essere un particolare distintivo. Ritene che sarebbe giusto un provvedimento del genere, perchè chi è stato colpito da offese nemiche, anche se non è militare, dovrebbe avere un riconoscimento non solo materiale, ma anche morale.

SORICE, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, osserva che trattandosi di civili che non dipendono dalla Amministrazione della guerra, la competenza a studiare la questione non sarebbe del suo Ministero, ma semmai della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

PRESIDENTE è sicuro di interpretare l'unanime pensiero della Commissione associandosi al voto del camerata Hemmeler. Poichè risulta che saranno sollecitamente liquidati i danni materiali subiti dalle cose e dalle persone a seguito delle offese nemiche, si

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

chiede che venga anche riconosciuto, a chi ha riportato danni sulla persona, il diritto ad un distintivo d'onore.

Discussione del disegno di legge: Modifica all'articolo 2 della legge 12 maggio 1942-XX, n. 611, concernente l'immissione di sottufficiali dell'ex esercito austro-ungarico, nati nelle provincie redente o ad esse pertinenti, nei ruoli della forza in congedo dei sottufficiali del Regio esercito italiano. (2420)

PRETI, *Relatore*, fa presente che l'articolo 2 della legge che si propone di modificare suddivideva in quattro i gradi corrispondenti dei sottufficiali e graduati di truppa dell'ex esercito austro-ungarico e cioè: maresciallo ordinario, sergente maggiore, sergente e caporale. Con la presente modifica la corrispondenza dei gradi viene portata a sei: si viene ad aggiungere l'aiutante di battaglia ed il maresciallo maggiore che non erano stati compresi nel citato articolo 2 della legge 12 maggio 1942-XX, n. 611. Inoltre si provvede a rettificare la precedente equiparazione che non è risultata in completa armonia con i gradi gerarchici dell'ex esercito austro-ungarico. Allo *stabsfeldwebel* si faceva corrispondere il grado di maresciallo ordinario, mentre con l'attuale modifica verrà a corrispondere quello di maresciallo maggiore; a quello di *korporal* si faceva corrispondere quello di caporale, mentre ora corrisponderà quello di caporal maggiore; al caporale o appuntato corrisponderà invece il grado di *gefraeiter*. Poichè la modifica risponde ad una più esatta equiparazione, si ritiene che debba essere senz'altro approvata dalla Commissione legislativa delle Forze armate.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi *Allegato*).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Avanzamento dei sottufficiali del Regio esercito reduci da prigionia di guerra. (2421)

PRESIDENTE comunica che per unire la discussione a quella di altro provvedimento analogo riguardante gli ufficiali, la discussione del disegno di legge, a richiesta del Governo, viene rinviata.

Discussione del disegno di legge: Attuazione entro l'anno 1943 degli organici degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi previsti per l'anno 1944 dalla legge 3 dicembre 1942-XXI, n. 1417. (2422)

PRESIDENTE riferisce in luogo del Relatore Sargiacomo, in congedo, e fa conoscere che gli organici degli ufficiali del Corpo Reali equipaggi marittimi fissati per il 1943 si sono dimostrati inadeguati alle necessità che sono venute verificandosi. Per far fronte a queste esigenze immediate, si rende necessario applicare subito l'organico previsto per il 1944 e che era stato già preventivamente ampliato. Il disegno di legge è appunto inteso a consentire questa anticipazione. Ne propone pertanto l'approvazione.

Pone ai voti l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi *Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Istituzione del grado di aiutante di battaglia nella Regia marina. (2423)

REATTO, *Relatore*, rileva che, come già l'esercito e l'aeronautica, era giusto che anche la marina chiedesse che fosse istituito nei suoi ranghi il grado di aiutante di battaglia, perchè anche nella marina, e ce ne ha dati tanti esempi durante questa guerra, gli atti di valore sono stati innumerevoli e luminosissimi.

Il disegno di legge è inteso appunto ad istituire nella gerarchia dei sottufficiali della Regia marina il grado di aiutante di battaglia. Tale grado è intermedio fra il capo di I classe e l'aspirante guardiamarina o sottotenente. Esso viene concesso, naturalmente, dal Ministro della Marina dopo il voto dell'apposita Commissione, ed è conferito con anzianità assoluta di grado dalla data del fatto d'arme o dall'ultimo fatto d'arme che ne ha dato motivo, e può essere assegnato anche per fatti compiuti anteriormente all'entrata in vigore della legge.

Gli aiutanti di battaglia provenienti dai sottufficiali di carriera, riassunti o volontari, rimangono in servizio al termine della guerra, mentre quelli di leva, richiamati o trattenuti, seguono la sorte della loro classe, cioè vanno in congedo.

Gli aiutanti di battaglia provenienti dai sottufficiali di carriera e quelli trasferiti possono concorrere all'avanzamento ordinario o

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

straordinario a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi in servizio permanente effettivo, secondo le norme vigenti per i capi di I classe.

L'emendamento proposto dal camerata Chiozzi Millelire è di ordine unicamente finanziario, e di questo potrà discutere il camerata proponente. Come Relatore, non ha che plaudire al disegno di legge.

PRESIDENTE comunica che il camerata Chiozzi Millelire ha proposto di sopprimere, all'ultimo comma dell'articolo 2, l'ultimo periodo, cioè le parole: « Tale conferimento non ha valore ai fini economici ».

CHIOZZI MILLELIRE ritiene che la ragione del suo emendamento sia evidente. Infatti, l'ultimo comma dell'articolo 2 dice: « Il grado di aiutante di battaglia può essere conferito anche per fatti compiuti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e non prima dell'11 giugno 1940-XVIII. Tale conferimento non ha valore ai fini economici ».

Così si viene a dire ad un marinaio: tu sei un valoroso perchè, come si esprime il primo comma dell'articolo 2, hai compiuto « azioni di natura veramente eccezionale, nel cui adempimento ha riflesso il tuo valore », ecc.; ti diamo perciò la promozione, però il corrispettivo non te lo diamo a decorrere dal momento che hai compiuto questi atti di valore, ma dal momento dell'entrata in vigore di questa legge. Ora, per il Regio esercito, che ha istituito il grado di aiutante di battaglia prima della nostra entrata in guerra, non vi era ragione di prevedere la retroattività del conferimento di detto grado; la Regia aeronautica non ha, per i suoi aiutanti di battaglia, contemplato la possibilità di concedere tale retrodatazione: rimane quindi soltanto aperta la questione per il personale di marina.

Praticamente, non si tratta che di una questione di principio, poichè, da informazioni assunte, è già dato di sapere che i proposti pel nuovo grado, per fatti anteriori all'entrata in vigore della legge, non potranno essere che due o tre; e non è quindi da questo che deriverà un onere preoccupante per le finanze dello Stato. Inoltre è da osservare che così com'è concepito l'ultimo periodo dell'articolo, si potrebbe anche supporre che agli aiutanti di battaglia nominati per fatti antecedenti all'entrata in vigore della legge, non solo non si conferiscono gli arretrati, ma nemmeno quanto sarà loro spettante in seguito, poichè si dice che « tale conferimento non ha valore ai fini economici »; il che po-

trebbe anche voler dire che i nuovi emolumenti non si corrispondono mai.

Per tali ragioni, ha chiesto la soppressione del detto periodo; se questo non fosse possibile, che almeno si chiarisca il concetto della retroattività e della decorrenza degli emolumenti.

PRESIDENTE fa osservare al camerata Chiozzi Millelire che, pur togliendo la frase ch'egli ha proposto di sopprimere, non si verrebbe a risolvere la questione, perchè, anche senza quelle parole, non sarebbe parimenti detto se e da quando verrà corrisposto il relativo assegno a chi consegue il grado di aiutante di battaglia. Sarebbe quindi sempre necessario precisare la data di decorrenza.

PELLEGRINI GIAMPIETRO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, nota che, in riguardo alla retroattività, si prospetta una questione di carattere giuridico non facile a superare. Istitendosi un grado che fino ad ora non è esistito, è consequenziale che i relativi emolumenti debbano decorrere dal giorno in cui si inizia l'esercizio di questo grado. Ciò vale anche per gli impiegati dello Stato. Ora, pur disponendosi che il grado di aiutante di battaglia può essere conferito anche per fatti precedenti all'entrata in vigore di questa legge, è anche esatto pensare che sino a quando l'aiutante di battaglia non ha esercitato la sua funzione, non può essere compensato.

Bisogna inoltre considerare che il provvedimento già approvato per l'aeronautica è ancora più restrittivo, perchè non ammette alcuna possibilità di retroattività.

La finanza ha già mitigato il principio della irretroattività, quando ha accettato che si possa conferire il grado di aiutante di battaglia anche per fatti d'arme precedenti all'entrata in vigore della legge; ma la retroattività agli effetti economici renderebbe ancora più grave l'eccezione.

Circa la dubbio interpretativa rilevata dal camerata Chiozzi Millelire, potrebbe darsi che le sue osservazioni siano esatte; comunque, potrebbe accettare l'emendamento se suonasse così: « Tale conferimento non ha valore retroattivo agli effetti economici ».

PRESIDENTE dà atto al Sottosegretario di Stato per le finanze delle giuste preoccupazioni che hanno mosso il suo sottile ragionare; però si permette assicurarlo che il principio enunciato non è sempre rigidamente osservato, perchè nelle nomine ai vari gradi dell'esercito l'ufficiale ha tutti i compensi economici con effetto retroattivo. Prega perciò il camerata Sottosegretario di Stato per le finanze, che tanti meriti ha acquisito come va-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

loroso soldato e come fascista, di vedere se non sia possibile di venire incontro alla richiesta nel senso desiderato, ossia che il trattamento economico abbia decorrenza dalla stessa data dei fatti pei quali viene conferito il grado. Considerando che tale grado verrà dato con molta oculatezza e parsimonia, la modesta economia che deriverebbe dal diniego riuscirebbe tanto più penosa, in quanto si tratta di ricompense ad atti di valore eccezionali.

PELLEGRINI GIAMPIETRO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, dubita che la soluzione proposta possa dare adito, ad un certo momento, ad interpretazioni che, in materia di finanza, potrebbero rivestire un carattere particolarmente delicato. Comunque, poichè il Presidente, camerata Manaresi, fa appello al suo passato di combattente e di fascista, e tanto insiste nella richiesta, tenendo anch'egli conto del lieve onere finanziario che potrà derivarne, si dichiara disposto ad accettare l'emendamento.

RICCARDI, *Sottosegretario di Stato per la marina*, riconosce che quanto ha dichiarato il camerata Sottosegretario di Stato per le finanze è sacrosanto, logico e perfetto, e giunge ad una conclusione sulla quale non si può discutere. Ammesso che i principi giuridici debbano essere, nella rigidità della loro prosa (e in generale è quasi sempre prosa e tale bisogna che sia) assolutamente inattaccabili, la conclusione non poteva essere che quella enunciata. Ma non è detto che a questi principi non si debbano far corrispondere alcuni principi etici, specialmente in riferimento al tempo di guerra.

Nel caso in esame, considerata la dizione giustamente severa che è stata adottata per dare al grado che ora si istituisce una caratteristica tale che la sua concessione diventa, sotto l'aspetto di premio, superiore anche alla medaglia al valore, resta a vedere quali siano le possibilità quantitative che in pratica verranno a realizzarsi.

Il camerata Chiozzi Millelire ha già avuto spiegazioni in proposito. Esse sono molto ridotte e si riferiscono all'impiego bellico di massimo rendimento e che in questo momento è in atto da parte della nostra marina. Ebbene, non si può trovare altra applicazione del provvedimento se non per quel gruppo di uomini impegnati nei mezzi d'assalto: pochi in sostanza.

Il 10 giugno, in occasione della festa della marina, saranno consegnate a questi valorosi le medaglie al valore. Forse non potranno rendersi note le motivazioni, per ovvie ra-

gioni di riservatezza. Per essere aderenti alla realtà, bisognerebbe chiamare questi uomini « uomini d'assalto ». Sono pochissimi. In gran parte non sono tornati o sono prigionieri. Sono gli uomini che compirono le imprese di Suda, di Gibilterra, di Alessandria, di Malta!... (*Vivissimi applausi*).

Al Presidente, che ha trovato una formula così totalitaria, ed al camerata Pellegrini Giampietro che l'ha accettata, esprime la più viva riconoscenza.

PRESIDENTE ringrazia. Fa notare al Sottosegretario di Stato per la marina come l'applauso della Commissione sia sufficientemente eloquente per dire tutta l'ammirazione della Commissione e del Paese per questi eroi del mare.

PELLEGRINI GIAMPIETRO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, propone di concretare l'emendamento, sostituendo l'ultimo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 2, con il seguente: « Il conferimento ha valore anche agli effetti economici ».

MANNI, rileva l'opportunità, dopo la molto significativa insistenza della Commissione presso il rappresentante delle finanze e dopo l'altrettanto significativa adesione sua al desiderio manifestato dalla Commissione, relativamente alla norma da adottarsi per la Regia marina, di far presente al Ministero dell'aeronautica la stessa convenienza, raccomandando al Ministero medesimo di voler adeguare tale disposizione anche all'aeronautica.

PRESIDENTE concorda col camerata MANNI e dà atto dell'unanime consenso della Commissione sulla segnalazione da lui fatta, la quale verrà comunicata al Ministero dell'aeronautica.

Pone a partito gli articoli del disegno di legge con l'emendamento all'articolo 2 come formulato dal Sottosegretario di Stato per le finanze.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Modifica alla tabella A allegata al Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, per quanto riguarda gli organici degli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi e del Corpo sanitario aeronautico. (2426)

VITALINI SACCONI, *Relatore*, nota che in relazione al continuo sviluppo dell'arma aeronautica, si è avvertita la necessità di aumentare convenientemente il numero degli

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ufficiali del Corpo sanitario della Regia aeronautica e di modificare gli organici degli ufficiali del ruolo servizi, senza però che questo rimaneggiamento comporti, relativamente a detto ruolo, un aumento del numero complessivo dei posti in organico. A tal uopo è stato predisposto il disegno di legge in esame con il quale si apportano modifiche alla Tabella A del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220.

L'articolo 1 riguarda le modifiche alla tabella del ruolo servizi.

All'articolo 2 invece si prevede l'aumento dei posti in organico del Corpo sanitario aeronautico, il quale aumento, che è in ragione di 55 unità, sarà attuato fra il 1° gennaio 1943-XXI e il 1° gennaio 1944-XXII.

All'articolo 3 si prevede che entro tre anni dalla cessazione dello stato di guerra verrà effettuata la revisione delle tabelle ora modificate, il che vuol dire che potrà farsi luogo anche a riassorbimenti in relazione agli aumenti apporlativi.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Si approva l'articolo 1).

CARUSI MARIO ritiene che si possa evitare l'aumento di unità nel Corpo sanitario aeronautico, previsto dall'articolo 2, dal momento che proprio in questa stessa riunione la Commissione ha approvato un disegno di legge con il quale si concede, fra l'altro, al Ministero dell'aeronautica la facoltà di trarre, dagli elementi civili, ufficiali medici con i gradi di tenente, di capitano e di maggiore. Ora, col disegno di legge in esame, si prevede un aumento di ben 55 unità.

Se si potesse evitare questo incremento di quadri, la cui esuberanza sarà difficile riassorbire domani, data l'assunzione di civili che è stata autorizzata con il disegno di legge testè approvato, pensa che si farebbe opera buona e praticamente utile.

VITALINI SACCONI, *Relatore*, osserva che quando ha predisposto il disegno di legge in esame, il Ministero dell'aeronautica era certamente ben conscio del Regio decreto-legge 11 febbraio 1943-XXI, la cui conversione in legge è stata poco fa approvata, relatore il camerata Ferretti di Castelferretto. Non vede perchè dovrebbe la Commissione modificare l'articolo 2 del provvedimento in esame, in relazione al detto decreto-legge, quando il Ministero dell'aeronautica non ha sentito la necessità di farlo.

PRESIDENTE concorda col Relatore. A prescindere dalla questione formale che non è stato presentato in termine alcun emendamento al disegno di legge, è pure da ritenere, sotto il punto di vista sostanziale, che il Ministero dell'aeronautica posseda gli elementi per giudicare sulla necessità o meno di allargare i quadri dell'arma aeronautica.

ZAPPELLONI nota che la risposta alle considerazioni del camerata Carusi è data dalla relazione ministeriale al disegno di legge, in cui è detto che l'aumento degli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico è stato deliberato « per sopperire alle necessità derivanti dal continuo sviluppo della Regia aeronautica e dalla costituzione di nuove unità aeree ».

L'aumento dei posti è quindi in relazione alla maggiore attività cui sono chiamati gli ufficiali medici già in ruolo. Il disegno di legge citato dal camerata Carusi non ha nulla a che vedere con quello in esame il quale si riferisce agli ufficiali medici in servizio effettivo permanente, mentre l'altro si riferisce agli ufficiali medici di complemento.

FERRETTI DI CASTELFERRETTO PIERO fa notare che il Corpo sanitario aeronautico è di recentissima costituzione e quindi deve avere necessariamente uno sviluppo.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli 2 e 3.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Modificazione alle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 23 giugno 1938-XVI, n. 1288, e nella legge 2 dicembre 1940-XIX, n. 1963, relative ai ruoli d'onore della Regia aeronautica. (2427)

FERRETTI DI CASTELFERRETTO PIERO, *Relatore*, ricorda che a norma delle vigenti disposizioni cui ora si apportano delle modifiche, i sottufficiali e militari di truppa già allievi della Regia Accademia Aeronautica o allievi ufficiali di complemento, che non abbiano potuto ottenere la nomina ad ufficiale, qualora siano in possesso del brevetto di pilota di aeroplano, possono conseguire, contemporaneamente alla iscrizione nei ruoli d'onore, la nomina a sottotenenti ed essere considerati appartenenti al ruolo servizi. Ora, col disegno di legge in esame, si dà la possibilità di considerare detto personale apparte-

nente al ruolo naviganti, anzichè esclusivamente al ruolo servizi.

Analogamente viene disposto per il personale di altri ruoli e corpi della Regia aeronautica che, essendo in possesso del brevetto aeronautico di pilota, abbia riportato mutilazioni o invalidità, per incidenti di volo verificatisi durante un volo eseguito in qualità di pilota.

Infine, il disegno di legge permette di conseguire una seconda promozione agli ufficiali che, successivamente alla iscrizione nel ruolo d'onore ed all'eventuale richiamo in servizio, abbiano svolto attività aeronavigante ed abbiano particolari benemerienze nel campo aeronautico.

Sul provvedimento non trova nulla da eccepire.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Proroga delle disposizioni riguardanti la concessione dell'indennità di prolungato imbarco agli ufficiali e sottufficiali della Regia marina. (2428)

PULLE, *Relatore*, rileva che non vi può essere dubbio sulla necessità dell'approvazione del disegno di legge. Poichè perdurano inalterate le ragioni che a suo tempo indussero alla concessione della indennità di prolungato imbarco, e prevedendosi che la situazione che giustifica il provvedimento di tale concessione resterà immutata sino alla fine dell'attuale conflitto, si provvede, col disegno di legge in esame, a prorogare per tutta la durata dell'attuale guerra l'efficacia del Regio decreto-legge n. 1597.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico.

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

La riunione termina alle 13.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 febbraio 1943-XXI, n. 108, recante modificazioni alle norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali delle categorie in congedo della Regia aeronautica. (2403)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 febbraio 1943-XXI, n. 108, recante modificazioni alle norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali delle categorie in congedo della Regia aeronautica.

Abrogazione degli articoli 7 e 8 del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1873, riguardante il riordinamento dei Corpi consultivi della Regia marina. (2415)

ARTICOLO UNICO.

Gli articoli 7 e 8 del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1873, riguardante il riordinamento dei Corpi consultivi della Regia marina, convertito nella legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2426 e successive modificazioni, sono abrogati.

Varianti all'articolo 37-bis della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina. (2416)

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 37-bis, introdotto nel testo della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178 e successive modificazioni, con l'articolo 4 della legge 22 luglio 1939,-XVII, n. 1225, è modificato come segue:

« Gli ufficiali del Corpo delle armi navali possono, altresì, essere reclutati mediante concorso per titoli fra gli studenti universitari della Facoltà di ingegneria — sezione di ingegneria industriale o civile — i quali non abbiano oltrepassato il ventiseiesimo anno di età e abbiano sostenuto, con esito favorevole, gli esami degli insegnamenti fondamentali comuni a tutte le sezioni indicati nella tabella XXIX annessa al Regio decreto 30

settembre 1938-XVI, n. 1652, e stabiliti come obbligatori per il primo anno del triennio di studi di applicazione dalle Università o Politecnici dai quali provengono, secondo il piano di studi in vigore presso gli Istituti stessi.

« I vincitori del concorso sono nominati sottotenenti e, con tale grado, sono inviati dal Ministero della marina presso un Politecnico del Regno a frequentare il secondo ed il terzo anno del triennio di studi di applicazione per il conseguimento della laurea in ingegneria industriale (sottosezioni: meccanica, elettrotecnica e chimica).

Essi seguono, inoltre, presso la Regia Accademia navale, un breve tirocinio militare marinairesco, e, conseguita la laurea, un corso integrativo di istruzione professionale, della durata di otto mesi, sulle materie e sui programmi che sono stabiliti dal Ministero della marina.

« Gli studenti universitari della Facoltà di ingegneria, sezione civile, debbono, al momento dell'ammissione al concorso previsto dal presente articolo, impegnarsi a chiedere, se vincitori del concorso, il passaggio al secondo anno del triennio di studi di applicazione della sezione industriale (sottosezioni: meccanica, elettrotecnica e chimica).

La loro nomina può essere rinviata fino a quando non abbiano ottenuto il passaggio e, se già effettuata, può essere revocata nel caso che non ottengano il passaggio stesso ».

Rescissione di pieno diritto delle rafferme dei sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito. (2417)

ART. 1.

L'articolo 153 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329, è sostituito dal seguente:

« Perdono di pieno diritto i benefici della rafferma in corso:

a) i retrocessi dal grado;

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

b) i trasferiti alle compagnie di correzione;

c) i condannati, quando la condanna importa la degradazione, o la rimozione o la perdita del grado;

d) coloro che contraggono matrimonio senza autorizzazione.

La retrocessione dal grado dei raffermati con premio deve essere sempre preceduta da parere di una Commissione di disciplina».

ART. 2.

L'articolo 7 del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 495, riguardante le rafferme dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali, quale risulta modificato dal Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 303, è sostituito dal seguente:

«Le rafferme in corso, sia triennali che annuali, vengono rescisse di pieno diritto, con perdita delle relative indennità, per i raffermati:

1°) condannati, quando la condanna importa la degradazione, o la rimozione o la perdita del grado;

2°) retrocessi dal grado;

3°) dispensati dal servizio, se sottufficiali, ovvero, se appuntati o carabinieri, eliminati dal servizio per ragioni morali o disciplinari ai sensi del terzo comma dell'articolo 12 del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 494.

I provvedimenti di cui ai numeri 1° e 2° comportano di diritto anche la radiazione dai ruoli dell'arma dei carabinieri Reali.

La retrocessione dal grado dev'essere preceduta dal parere di una Commissione di disciplina, nei casi e con le norme stabilite dal regolamento sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1907, n. 145, e successive modificazioni.

La cessazione dal servizio degli appuntati e dei carabinieri di cui al n. 3° deve essere preceduta dal parere di una Commissione di disciplina.

Viene interrotta la rafferma in corso, sia annuale che triennale, ed è sospeso il diritto alle indennità inerenti a quelle triennali, durante la espiazione di una condanna a pena temporanea che non abbia prodotto la perdita di dette indennità.

Il raffermato che abbia perduto i benefici della rafferma in corso conserva il diritto alle indennità delle rafferme triennali già compiute, a meno che sia stato condannato all'ergastolo od alla interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Il diritto stesso è sospeso per il raffermato dichiarato disertore finchè duri lo stato di diserzione e per il raffermato condannato a pena temporanea, finchè non abbia espiato la pena.

In ogni caso il raffermato che abbia perduto i benefici della rafferma in corso rimane prosciolto dall'obbligo di servizio sotto le armi contratto con la rafferma stessa».

Pagamento del trattamento di quiescenza agli ufficiali del Regio esercito collocati nella riserva. (2418)

ARTICOLO UNICO

Il trattamento di quiescenza, sottoposto alla ritenuta del 6 per cento in conto entrate Tesoro, spettante agli ufficiali del Regio esercito ai sensi degli articoli 50, 99, 104 e 105 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, continuerà ad essere corrisposto dai competenti Uffici provinciali del Tesoro fino all'effettivo ricevimento del ruolo di pagamento della pensione definitiva, quando il ruolo medesimo pervenga loro dopo il termine di cessazione del detto trattamento di quiescenza.

Le somme corrisposte ai sensi del comma precedente saranno recuperate in unica soluzione sugli arretrati della pensione definitiva.

Modifica della composizione dei Consigli e delle Commissioni mobili di leva. (2419)

ART. 1.

Al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«I Consigli di leva hanno sede nelle città capoluogo di provincia, fatta eccezione per Zara.

Essi sono composti:

a) di un commissario di leva, con funzioni di presidente;

b) di un ufficiale del Regio esercito in servizio permanente effettivo, di grado non inferiore a capitano, delegato dal Ministero della guerra, membro;

c) di un ufficiale medico del Regio esercito o, nell'impossibilità, di un medico civile membro;

d) di un ufficiale subalterno del Regio esercito in servizio o di un sottufficiale del Regio esercito in servizio, segretario, senza voto.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

La presidenza nei casi di assenza o impedimento del commissario di leva, è tenuta dall'ufficiale delegato.

Le sedute dei Consigli sono pubbliche e vi assiste, con voce consultiva, un ufficiale dei carabinieri reali. V'interviene inoltre, senza diritto a voto, per ogni comune, il capo dell'amministrazione comunale od un suo delegato assistito dal segretario comunale, nell'interesse dei suoi amministrati.

L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

« Le decisioni del Consiglio di leva sono prese a maggioranza di voti.

L'intervento di due votanti basta a rendere valide le decisioni.

In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci, a meno che la decisione rifletta l'idoneità fisica, nel qual caso prevale il voto del medico ».

Gli articoli 29 e 30 sono sostituiti dal seguente:

« Ciascun Consiglio di leva, dopo proclamata l'apertura della leva, costituisce una o più Commissioni mobili che si recano nelle località della rispettiva provincia presso le quali per l'importanza o per l'ubicazione possano facilmente affluire gli iscritti di tutti i comuni vicini, per effettuare la loro visita ed arruolamento.

Per i capoluoghi di provincia (eccetto Zara) non si costituisce Commissione mobile ».

L'articolo 31 è sostituito dal seguente:

« Le Commissioni mobili sono composte:

a) di un commissario di leva con funzioni di presidente;

b) di un ufficiale del Regio esercito in servizio permanente effettivo di grado non inferiore a capitano, delegato dal Ministero della guerra, membro;

c) di un ufficiale medico del Regio esercito o, nell'impossibilità, di un medico civile, membro;

d) di un ufficiale subalterno del Regio esercito in servizio o di un sottufficiale del Regio esercito in servizio, segretario, senza voto.

La presidenza, nei casi di assenza o impedimento del commissario di leva, è tenuta dall'ufficiale delegato.

Le sedute delle commissioni mobili sono pubbliche e vi assiste, con voce consultiva, un ufficiale dei carabinieri reali. V'interviene inoltre, senza diritto a voto, per ogni comune, il capo dell'amministrazione comunale od un suo delegato, assistito dal segretario comunale, nell'interesse dei suoi amministrati ».

L'articolo 33 è sostituito dal seguente:

« Le decisioni delle Commissioni mobili di leva sono prese a maggioranza di voti.

L'intervento di due votanti basta a rendere valide le decisioni.

In caso di parità di voti nelle decisioni concernenti la idoneità al servizio militare prevale il voto del medico.

Per tutte le altre decisioni invece, in caso di parità di voti, la questione è deferita al rispettivo consiglio di leva ».

Gli articoli 27 e 34 sono abrogati.

L'articolo 35 è sostituito dal seguente:

« I membri delle Commissioni mobili, funzionari dello Stato, hanno diritto alle normali competenze loro spettanti secondo le disposizioni in vigore ».

Nell'articolo 53 è soppressa la parola: « magistrati ».

ART. 2.

Le disposizioni della presente legge saranno applicate a decorrere dalla leva sui nati del 1925.

ART. 3.

Durante l'attuale stato di guerra, e comunque non oltre sei mesi dalla cessazione di essa, l'ufficiale di cui alla lettera b) dell'articolo 1, sub articoli 24 e 31 della presente legge, potrà essere tratto dalla categoria degli ufficiali in congedo.

Modifica dell'articolo 2 della legge 12 maggio 1942-XX, n. 611, concernente l'immissione di sottufficiali dell'ex esercito austro-ungarico, nati nelle provincie redente o ad esse pertinenti, nei ruoli della forza in congedo dei sottufficiali del Regio esercito italiano. (2420)

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 2 della legge 12 maggio 1942-XX, n. 611, è sostituito dal seguente:

Art. 2. — La corrispondenza dei gradi di truppa e di sottufficiali dell'ex esercito austro-ungarico e del Regio esercito italiano è la seguente:

Offizierstellvertreter	—	Aiutante di battaglia
Stabsfeldwebel) e grado corrispondente delle varie armi e specialità nonché dei vari corpi e servizi	Maresciallo maggiore
Feldwebel		Maresciallo ordinario
Zugsführer		Sergente
Korporal		Caporal maggiore
Gefreiter		Caporale o appuntato

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Attuazione entro l'anno 1943 degli organici degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi Marittimi previsti per l'anno 1944 dalla legge 3 dicembre 1942-XXI, n. 1417.(2422)

ARTICOLO UNICO.

Gli organici previsti per l'anno 1944 per gli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi Marittimi dalla tabella numero 7 annessa alla legge 3 dicembre 1942-XXI, n. 1417, saranno raggiunti entro l'anno 1943, ferma restando la consistenza degli organici degli ufficiali del predetto corpo stabilita dalla tabella stessa per gli anni 1945 e 1946.

Istituzione del grado di aiutante di battaglia nella Regia marina. (2423)

ART. 1.

È istituito nella Regia marina il grado di aiutante di battaglia.

Esso nell'ordine gerarchico dei sottufficiali della Regia marina, di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 1° luglio 1938-XVI, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 216, segue immediatamente il capo di 1^a classe ed è equiparato al corrispondente grado di aiutante di battaglia del Regio esercito.

Il grado di aiutante di battaglia nella progressione dei gradi della gerarchia militare marittima è intermedio fra il capo di 1^a classe e l'aspirante guardiamarina o sottotenente.

ART. 2.

Il grado di aiutante di battaglia è conferito dal Ministro della marina, sentito il parere della Commissione di avanzamento di cui all'articolo 56 del testo unico sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931-IX, n. 914 e successive modificazioni, ai sottufficiali e ai militari della Regia marina per azioni svolte in guerra, nelle quali si ravvisino atti di natura eccezionale, nel cui compimento abbia riflesso, oltre che il valore, il possesso e l'esercizio di attitudini morali e militari non comuni ed in ogni caso tali da offrire il più ampio affidamento sulla perfetta idoneità del militare o sottufficiale ad assolvere le funzioni inerenti al nuovo grado.

Il grado di aiutante di battaglia è conferito con anzianità assoluta di grado dalla data del fatto d'arme o dall'ultimo fatto d'arme,

che ha dato titolo al conferimento del grado, ed indipendentemente da ogni altra prescrizione o limitazione stabilita dal citato testo unico.

Il grado di aiutante di battaglia può essere conferito anche per fatti compiuti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e non prima dell'11 giugno 1940-XVIII. Tale conferimento ha valore anche agli effetti economici.

ART. 3.

Gli aiutanti di battaglia provenienti dai sottufficiali di carriera, compresi i riassunti, o dai sottufficiali e militari volontari a premio, continuano, al termine della guerra durante la quale hanno compiuto le azioni che hanno dato luogo al conferimento del grado, a rimanere in servizio secondo le norme in vigore per i sottufficiali di carriera della Regia marina; quelli, invece, provenienti dal personale di leva, richiamato, o trattemuto, seguono le sorti della loro classe.

Gli aiutanti di battaglia provenienti dai sottufficiali e militari a premio, all'atto del conferimento del grado sono trasferiti nel ruolo dei sottufficiali di carriera e sono ammessi alla rafferma quinquennale con decorrenza dalla data di anzianità del nuovo grado, liquidando, però, il relativo soprassoldo dal primo del mese successivo a quello della data del provvedimento di nomina.

Essi possono, però, rinunciare a tale trasferimento, nel qual caso sono prosciolti dal volontariato e seguono le sorti della loro classe.

Gli aiutanti di battaglia, qualunque sia la loro provenienza, conservano, anche dopo compiuti i rispettivi obblighi di servizio, il grado e la relativa uniforme.

ART. 4.

Gli aiutanti di battaglia di carriera occupano nell'organico dei sottufficiali altrettanti posti di capi di 1^a classe, con precedenza su questi, ed il grado può essere loro conferito anche se non esistono vacanze nel ruolo della rispettiva categoria o specialità, salvo in questo caso il riassorbimento dell'eccedenza al verificarsi della prima vacanza.

ART. 5.

Gli aiutanti di battaglia provenienti dai sottufficiali di carriera e quelli trasferitivi possono concorrere all'avanzamento ordinario o straordinario a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi in servizio perma-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

nente effettivo secondo le norme vigenti per i capi di 1^a classe.

Agli effetti dello scrutinio per l'avanzamento ordinario a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi in servizio permanentemente effettivo essi prendono, però, posto di anzianità relativa immediatamente prima dei capi di 1^a classe, della stessa categoria, aventi anzianità di grado pari od inferiore a quella da loro posseduta.

Agli aiutanti di battaglia provenienti dal ruolo del personale di leva, richiamato, o trattenuto, può essere concessa la nomina a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi di complemento, oltre che nei casi e modi previsti dal testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Regia marina, approvato con Regio decreto 16 maggio 1932-X, n. 819 e successive modificazioni, anche per merito di guerra. Può, inoltre, per meriti di guerra acquisiti nel grado di aiutante di battaglia, essere concesso, in via eccezionale, senza obbligo di rafferma, il trasferimento nei ruoli del personale di carriera: in questo caso, essi conservano il grado e l'anzianità assoluta e la loro sede di anzianità relativa è stabilita secondo le norme vigenti.

Gli aiutanti di battaglia in congedo possono concorrere alla nomina a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi, nella riserva navale, allorchando i capi di 1^a classe in congedo della loro stessa categoria ed anzianità di grado abbiano raggiunto le condizioni per concorrervi.

ART. 6.

Agli aiutanti di battaglia è concesso il trattamento economico risultante dalla seguente tabella:

A n n i		Stipendio e supplemento di servizio attivo annuali	
di servizio	di grado	stipendio	servizio attivo
..	..	9.100	2.200
18	4	10.000	2.200
22	8	11.000	2.200
26	12	11.900	2.200
30	16	12.800	2.200
33	19	13.700	2.200

Per quanto concerne ogni altra indennità valgono le norme relative ai capi di 1^a classe del rispettivo ruolo e categoria.

ART. 7.

Gli aiutanti di battaglia di cui al secondo comma del precedente articolo 3 liquidano i premi di ferma volontaria in aliquote proporzionali al servizio prestato.

Modifica alla tabella A allegata al Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, per quanto riguarda gli organici degli ufficiali dell'Arma Aeronautica, ruolo servizi e del Corpo sanitario Aeronautico. (2426)

ART. 1.

Gli organici previsti per l'Arma Aeronautica, ruolo servizi, dalla tabella A allegata al Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1591, sono sostituiti da quelli risultanti dalla tabella seguente:

	Al 1° gennaio 1943	Al 1° gennaio 1944
Colonnelli	(a) 28	(a) 34
Tenenti Colonnelli	80	96
Maggiori	74	93
Capitani	474	480
Subalterni	527	480

(a) Eccezionalmente uno dei posti di generale di brigata del ruolo naviganti dell'Arma Aeronautica potrà essere ricoperto mediante promozione di colonnelli del ruolo servizi al quale detti ufficiali continueranno ad essere considerati appartenenti a tutti gli effetti assumendo il grado di maggiore generale.

ART. 2.

Gli organici previsti per il Corpo sanitario aeronautico dalla tabella A allegata al Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1501, modificati con l'articolo 2 della legge

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

1° luglio 1940-XVIII, n. 935, sono sostituiti da quelli risultanti dalla tabella che segue:

	Al 1° gennaio 1943	Definitivo in vigore dal 1° gennaio 1944
Tenente Generale . . .	1	1
Maggior Generale . . .	1	1
Colonnelli	10	14
Tenenti Colonnelli . .	29	32
Maggiori	28	34
Capitani	121	131
Tenenti	109	119
	—	—
	299	326
	—	—

ART. 3.

Entro tre anni dalla cessazione dello stato di guerra l'aumento di organico che viene apportato con i precedenti articoli 1 e 2 alla tabella A allegata al Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220 e successive modificazioni, sarà soggetto a revisione.

Modificazione alle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 23 giugno 1938-XVI, n. 1288, e nella legge 2 dicembre 1940-XIX, n. 1963, relative ai ruoli d'onore della Regia aeronautica. (2427)

ART. 1.

L'articolo 1 del Regio decreto-legge 23 giugno 1938-XVI, n. 1288, integrato dalla legge di conversione 16 febbraio 1939-XVII, n. 471 e modificato dalla legge 2 dicembre 1940-XIX, n. 1963, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa di qualsiasi ruolo e categoria della Regia Aeronautica, in servizio permanente o delle categorie in congedo dichiarati permanentemente inabili a qualsiasi servizio militare e collocati a riposo o in congedo assoluto per mutilazioni riportate in incidenti di volo o per infermità o per lesioni causate da servizio di guerra, e per i quali non possono trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 46 del Regio decreto-legge 24 settembre 1932-X, n. 1461, potranno essere iscritti, a vita, in speciali ruoli d'onore.

« L'iscrizione avrà luogo a domanda, previo giudizio insindacabile del Ministro per

l'aeronautica, col grado e con l'anzianità posseduta nel grado stesso all'atto del collocamento a riposo o in congedo assoluto.

« I sottufficiali e militari di truppa già allievi della Regia Accademia Aeronautica o allievi ufficiali di complemento che non abbiano potuto ottenere la nomina ad ufficiali per una delle cause suddette, potranno conseguire, contemporaneamente alla iscrizione nei ruoli d'onore, la nomina a sottotenente, previo parere favorevole della Commissione superiore di avanzamento, ed essere considerati come appartenenti al ruolo servizi della Regia Aeronautica; o come appartenenti al ruolo naviganti della Regia Aeronautica, qualora siano in possesso del brevetto di pilota di aeroplano.

« Potranno altresì considerarsi facenti parte del ruolo naviganti gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa degli altri ruoli e corpi della Regia Aeronautica che, essendo già in possesso di brevetto aeronautico di pilota, abbiano riportato la mutilazione o invalidità per incidente di volo verificatosi durante un volo eseguito in qualità di pilota.

« Per gli allievi della Regia Accademia Aeronautica le nomine di cui al precedente comma avranno luogo ad ogni effetto sotto la stessa data di nomina a sottotenente degli altri allievi del corso da essi frequentato. Per gli allievi ufficiali di complemento avranno invece luogo dodici mesi dopo l'inizio del corso.

« Così pure i sottufficiali e militari di truppa che, dopo il collocamento a riposo od in congedo assoluto per i motivi sopra indicati, conseguano il diploma di licenza rilasciato da un istituto di istruzione dell'ordine superiore, Regio o pareggiato, potranno essere iscritti nei ruoli d'onore della Regia Aeronautica col grado di sottotenente dell'Arma o Corpo e ruolo ai quali appartenevano al momento della cessazione dal servizio.

« Detta iscrizione avrà luogo a domanda, previo giudizio favorevole della Commissione superiore di avanzamento ed è inoltre subordinata alla condizione che i sottufficiali e militari di truppa superino apposito esperimento teorico-pratico che verrà stabilito dal Ministro per l'aeronautica ».

ART. 2.

L'articolo 3 del Regio decreto-legge 23 giugno 1938-XVI, n. 1288, è sostituito dal seguente:

« Per l'avanzamento degli iscritti nei ruoli d'onore, si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia per la categoria di riserva (per gli ufficiali) e quelle relative alla

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

forza in congedo della Regia Aeronautica (per i sottufficiali e militari di truppa).

« L'idoneità all'avanzamento verrà accertata prescindendo dall'idoneità fisica.

« Gli iscritti nei ruoli d'onore concorreranno all'avanzamento soltanto dalla data dell'iscrizione nei ruoli stessi.

« Gli ufficiali iscritti nei ruoli d'onore, i quali non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 93 del Regio decreto-legge 26 gennaio 1935-XIII, n. 314, ma, successivamente all'iscrizione nei suddetti ruoli ed all'eventuale richiamo in servizio, abbiano svolto attività aeronavigante, ovvero abbiano acquisito benemerienze o compiuto particolari studi nel campo aeronautico o si siano distinti per speciali servizi nell'interesse

dell'aeronautica, possono conseguire una seconda promozione ».

Proroga delle disposizioni riguardanti la concessione dell'indennità di prolungato imbarco agli ufficiali e sottufficiali della Regia marina. (2428)

ARTICOLO UNICO.

L'efficacia del Regio decreto-legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1597, convertito nella legge 18 maggio 1942-XX, n. 814, è prorogata a tutta la durata dell'attuale stato di guerra.

